

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 735-A)

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(RELATORE PAGANI Antonino)

Comunicata alla Presidenza il 2 giugno 1984

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
17 aprile 1984, n. 70, concernente misure urgenti in materia
di tariffe, di prezzi amministrati e di indennità di contingenza

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

col Ministro della Sanità

col Ministro del Tesoro

e col Ministro per la Funzione Pubblica

(V. Stampato Camera n. 1596)

approvato dalla Camera dei deputati il 23 maggio 1984

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 maggio 1984*

ONOREVOLI SENATORI. — Non posso non richiamare la mia precedente relazione sulla conversione in legge del decreto n. 10 e il voto del Senato del 23 marzo 1984. Infatti, rispetto quell'esame, quelle valutazioni, quelle proposte e quel voto, mi pare necessario svolgere soltanto un opportuno aggiornamento basato su tre temi particolari:

1) il mutamento dello scenario economico e gli effetti già visibili del decreto che stiamo discutendo;

2) l'evolversi del dibattito e delle posizioni nel mondo sindacale e le conseguenze dello scatto di quattro punti di contingenza, per il trimestre maggio-luglio, con conseguente perdita di due punti di scala mobile e non uno, come previsto durante la trattativa che portò all'intesa del 14 febbraio e al successivo decreto;

3) la riconferma dell'esigenza di pervenire rapidamente alla definitiva conversione in legge del decreto e della disponibilità della maggioranza ad acquisire ogni indicazione utile per realizzare l'intera manovra del Governo nei tempi e nei contenuti del « protocollo » d'accordo del 14 febbraio 1984.

* * *

1. — Incominciamo dal mutato scenario economico, dicendo che tale cambiamento mi pare possa essere ascritto fondamentalmente a due cause: alla ripresa economica a livello internazionale e anche ai primi effetti del decreto in discussione.

Sembra si possa ormai affermare con sufficiente certezza che il nostro Paese è riuscito ad agganciarsi alla ripresa iniziata negli Stati Uniti e in Germania, anche se incerta continua ad essere la previsione sulla sua consistenza e sulla sua durata.

Ma siccome il decreto fa parte di una manovra economica che ha per obiettivo

fondamentale il rientro dall'inflazione, condizione basilare perchè la ripresa si consolidi, mi soffermerò di più sulle variazioni che si sono verificate su questo versante.

Anche se con grande difficoltà, stiamo ottenendo importanti risultati: l'inflazione ormai all'11 e mezzo per cento ed è fondata la speranza che a fine anno potremmo essere sotto il 10 per cento.

Ciò significa che negli ultimi tre anni, caratterizzati da successivi « patti contro l'inflazione » che il Governo ha negoziato con le parti sociali, siamo riusciti a portare l'inflazione dal 21 per cento al 10 per cento. Tanto per fare un paragone, voglio ricordare che nel periodo dell'« unità nazionale », che spesso viene portato a modello, l'inflazione calò di 6 punti rispetto agli 11 di questi anni. Non solo, ma quelli furono anni di sviluppo del reddito e non di drammatica recessione come gli anni 1981, 1982 e 1983: il reddito nazionale in questi anni è calato in totale di un punto e mezzo, mentre negli anni 1978, 1979 e 1980 era cresciuto dell'11 per cento.

Certo, forse non riusciremo a raggiungere l'obiettivo di un tasso medio annuo per il 1984 pari al 10 per cento, tuttavia, poichè in politica contano i fatti, ritengo che nessuno possa sminuire i risultati che stiamo raggiungendo e che ci hanno portato per la prima volta, dal 1978, all'attuale tasso di inflazione e che, per la prima volta dal 1972, cioè prima della crisi petrolifera, faranno scendere il nostro tasso di inflazione sotto la soglia delle due cifre.

Tutto questo, voglio sottolinearlo, è stato conseguito con il consenso della maggioranza del sindacato italiano, ciò che ha consentito di garantire il salario reale, una tenuta sostanziale dell'occupazione esistente (anche se resta un problema drammatico l'incapacità del nostro sistema economico di dare lavoro a chi non ce l'ha e soprat-

tutto alle giovani generazioni), nonché la salvaguardia del ruolo delle forze sociali.

Non sempre ciò è stato ottenuto negli altri paesi industrializzati. Anzi, assai raramente.

Basti ricordare le situazioni che si sono determinate negli USA e in Gran Bretagna a seguito delle politiche monetariste di quei governi. Ma anche il Governo francese ha dovuto capovolgere la sua politica e scegliere una strada non molto dissimile da quella che abbiamo tentato di seguire noi. E il governo spagnolo sta negoziando in queste settimane un accordo simile a quello del 14 febbraio 1984, con la differenza che, a fronte di un tasso programmato di inflazione dell'8 per cento, i salari dovrebbero aumentare del 6,5 per cento.

Dicevo prima che non è illegittimo sperare in un tasso di inflazione sotto le due cifre a fine 1984.

Infatti a gennaio, prima del decreto, prezzi e tariffe, di cui all'articolo 1 del presente decreto, sono aumentati del 2,43 per cento (che in media annua si configurerebbe come un aumento del 25-30 per cento). A febbraio, prima del decreto (ma già in qualche modo sotto il suo influsso, perchè certe decisioni annunciate furono sospese), l'aumento è stato dello 0,60 per cento. A marzo è calato ancora e ad aprile è stato zero. In conseguenza di ciò l'inflazione a gennaio e a febbraio è stata dell'1 per cento per ogni mese, a marzo e aprile dello 0,7 per cento.

Ma la cosa più importante è che, avendo deciso di mantenere questi prezzi e tariffe nel 10 per cento di media annua compreso il trascinarsi dell'anno prima, lo spazio per ulteriori aumenti si è ridotto quasi a zero e quindi la stragrande maggioranza di quei prezzi e di quelle tariffe rimarranno bloccati per tutto l'anno.

Il costo del denaro, come avevamo previsto e con un impegno del Governo in prima persona, sta diminuendo, anche se in misura meno sensibile di quanto sarebbe possibile e di quanto noi continuiamo ad auspicare: e anche questo asseconderà la ripresa.

Se aggiungiamo il blocco dell'equo canone, mi sembra che i vantaggi per il Paese e per i lavoratori siano davvero non indifferenti, rispetto ad un sacrificio che, in caso di successo della manovra e tenuto conto delle garanzie che scatteranno a fine 1984, appare significativamente circoscritto.

In Commissione, nel dibattito seguito alla mia relazione introduttiva, da alcuni settori dell'opposizione si è voluto mettere in evidenza che i risultati ottenuti sul fronte dell'inflazione sono stati determinati non dalla manovra economica governativa, bensì dalla recessione che ha caratterizzato l'economia italiana negli ultimi tre anni. Inoltre si è sostenuto che quanto abbiamo conseguito in termini di riduzione del tasso d'inflazione è stato pagato con un aumento della disoccupazione di eguale entità.

Il relatore continua a ritenere peraltro che non possa essere sostenuta nè l'una nè l'altra tesi.

Infatti se è vero che l'andamento dei prezzi delle materie prime, a cominciare dal petrolio, nonché una diminuzione delle tensioni sul fronte della domanda interna possono avere agevolato il rientro dall'inflazione, non è possibile dimenticare che in una fase recessiva — a parità di altre condizioni — i costi per le aziende tendono a salire: se quindi si riduce l'inflazione da domanda è lecito ritenere che aumenti l'inflazione da costi.

Inoltre, come ho accennato, un conto è chiedere sacrifici ai lavoratori in un quadro di espansione economica che faccia, comunque, intravedere possibilità di aumentare il proprio reddito, e un altro conto è domandare gli stessi sacrifici in un clima di crescenti inquietudini sociali.

Ma un ultimo dato mi sembra quello decisivo: ormai da parecchi mesi — e cioè dalla seconda metà dell'anno passato — il nostro paese si è incamminato sulla via della ripresa, come ancora ha confermato il Governatore della Banca d'Italia. Ciononostante non si sono registrate tensioni inflazionistiche, anzi si è accentuata la tendenza al ribasso.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Dall'insieme di queste considerazioni sembra confermato un giudizio positivo sull'iniziativa del Governo per il controllo dell'inflazione e sui patti contro l'inflazione che si sono stretti con le parti sociali, che di quella iniziativa sono alla base.

Per quanto riguarda la seconda questione sollevata facendo riferimento all'indice di disagio sociale, ricavato dalla somma del tasso d'inflazione e del tasso di disoccupazione (nella discussione è stato chiamato « l'indice della miseria ») dico sinceramente che ho qualche difficoltà a capire il senso delle tesi che si sono volute sostenere. Leggiamo assieme il seguente quadro (i dati 1984 sono ovviamente presuntivi):

	Tasso disocc. (%)	Tasso inflaz. (%)	Disagio sociale (indice della miseria) (%)
1977	7,2	17,0	24,2
1978	7,2	12,2	19,4
1979	7,7	14,7	22,4
1980	7,6	21,2	28,8
1981	8,4	17,8	26,2
1982	9,1	16,5	25,6
1983	9,9	14,7	24,6
1984	10,0	11,0	21,0

Da questi dati viene confermata una netta tendenza alla diminuzione dell'indice di disagio dal 1980: fra il 1980 e il 1984 vi sarà una diminuzione minima del 7,8 per cento, che aumenterà all'8,8 per cento se il tasso di inflazione a fine anno sarà, come nelle nostre previsioni e nei nostri auspici, del 10 per cento.

Se è vero che la disoccupazione è aumentata del 2,4 per cento, l'inflazione è però diminuita dell'11 per cento circa. E in questo caso sì, vale il richiamo alla lunga fase di recessione che, assieme all'ammodernamento tecnologico del nostro sistema produttivo, ha condotto ad una situazione così drammatica sul fronte occupazionale.

Nè si può basare tutto un ragionamento sul solo dato del 1978, che è un dato sicuramente significativo, ma in sé non deci-

sivo; comunque, non dimentichiamolo, gli anni 1978, 1979 e 1980 conobbero uno sviluppo del reddito dell'11 per cento, con l'ovvia conseguenza di una tenuta dei livelli occupazionali.

* * *

2. — Per quanto riguarda le posizioni di CGIL, CISL e UIL, esse possono riassumersi come segue.

La CISL e la UIL giudicano opportuno l'inserimento nel decreto di precise misure di garanzia a favore delle retribuzioni, che definiscano gli interventi fiscali e parafiscali — previsti dall'intesa — a salvaguardia del salario reale, qualora il tasso medio annuo effettivo di inflazione superi il tasso programmato.

CISL e UIL hanno confermato l'esigenza che il blocco dell'adeguamento dell'equo canone che dovrebbe scattare il prossimo mese di agosto sia inserito nel decreto.

Così pure questi sindacati ritengono che debba essere in qualche modo recuperato il quarto punto, non corrisposto per effetto della predeterminazione della scala mobile. La CISL in particolare ritiene che tale punto debba essere utilizzato per aumentare gli assegni familiari.

La CGIL invece ha ritrovato la sua unità interna su di una proposta — la cosiddetta « proposta Lama-Del Turco » — che, oltre a richiedere l'inserimento nel decreto delle questioni poste anche da CISL e UIL, reca la richiesta del reintegro effettivo nel salario dei punti di contingenza tagliati, come base di partenza per la riforma della struttura delle retribuzioni e della contrattazione.

Sembra di capire che tale formulazione stia ad indicare la richiesta di un impegno politico, da parte del Governo, di considerare come base di partenza per i prossimi rinnovi contrattuali o per una eventuale trattativa centralizzata per la riforma del salario, il grado di copertura della scala mobile preesistente all'accordo del 14 febbraio 1984 o, se si preferisce, un indice della contingenza a cui non siano stati sottratti i quattro punti in questione.

Come è noto, il Governo e la maggioranza ritengono di non poter accogliere la richiesta di recupero dei tre punti previsti dall'intesa, perchè ciò contrasterebbe con l'obiettivo antinflazionistico della manovra.

Il Governo e la maggioranza ritengono invece che sia possibile rispondere all'esigenza di una rapida decisione di blocco dell'equo canone, approvando tempestivamente il disegno di legge su questo tema che si trova da mesi innanzi al Senato.

Il Governo ha inoltre istituito, assieme al sindacato, una commissione che rapidamente definisca gli strumenti tecnici per dare concretezza all'impegno relativo alla salvaguardia del salario reale dei lavoratori, in caso di sfondamento del « tetto » programmato di inflazione.

Non sarà superfluo ricordare che su un punto essenziale come quello della lotta all'evasione e all'erosione fiscale sono in corso riunioni fra il Ministro delle finanze e le organizzazioni sindacali che dovrebbero andare ad una stretta decisiva entro giugno, per dare pratica attuazione all'impegno sottoscritto dal Governo di recuperare 10.000 miliardi di gettito su base annua, a cominciare dal 1984.

L'audizione, che abbiamo nuovamente voluto avere con i sindacati, ha confermato le posizioni da me già sintetizzate.

In merito a tali posizioni desidero confermare, a nome della maggioranza, la disponibilità ad accogliere quasi nella loro totalità le richieste avanzate, in quanto esse si configurano come una puntuale applicazione delle intese che si sono realizzate il 14 febbraio scorso.

Mi ripeto: se non è possibile per esclusive ragioni di tempo, inserire nel decreto oggi in discussione soluzioni concrete in merito alle questioni sollevate, sottolineo che vi è un impegno del Governo, condiviso dall'intera maggioranza, a tradurre in provvedimenti legislativi, anche con carattere di urgenza, se fosse necessario, le seguenti questioni:

blocco dell'adeguamento dell'equo canone per il 1984;

individuazione tecnica dei meccanismi di recupero salariale in caso di sfondamento del « tetto » programmato d'inflazione;

modifica della normativa fiscale al fine di consentire il recupero di 10 mila miliardi, su base annua, dall'area dell'evasione e dell'erosione fiscale.

Circa il recupero del « quarto » punto, riteniamo che tale esigenza potrà trovare una soddisfacente risposta in sede di recupero salariale a fine anno, e sempre in quella sede si potrà definire anche la destinazione delle somme da recuperare, con una preferenza da parte del Governo e della maggioranza verso la soluzione che opta per un aumento degli assegni familiari.

Tale orientamento si giustifica poichè lo scatto di un quarto punto per il trimestre maggio-luglio risulta dovuto al sommarsi di tre ragioni impreviste ed imprevedibili al momento della intesa:

1) l'anomalo comportamento dell'indice sindacale, che ha presentato una dinamica più accentuata rispetto a quella dell'indice del costo della vita ISTAT;

2) gli aumenti dei prezzi regolamentati decisi da alcuni comitati provinciali dei prezzi in netto contrasto con quanto concordato nella intesa e previsto dal decreto;

3) l'incertezza sull'approvazione definitiva del decreto e quindi sull'efficacia dell'intera manovra con le inevitabili conseguenze sul comportamento degli operatori economici e delle famiglie. Le loro attese inflazionistiche non sono infatti diminuite quanto sarebbe avvenuto nel caso di una rapida approvazione dell'intera manovra economica.

I sindacati, come si ricorderà, con posizioni convergenti, hanno richiesto il recupero del quarto punto, preferenzialmente sotto forma di aumento delle integrazioni dei trattamenti di famiglia introdotti con l'« accordo Scotti » del 22 gennaio 1983, specificando che l'onere di tale operazione deve rimanere a carico dei datori di lavoro ed escludendo quindi ogni soluzione che direttamente o indirettamente accolti l'onere del

quarto punto alla finanza statale, già così provata.

Tale questione quindi, oggi non può che rimanere aperta.

Qui mi sono limitato a confermare quanto già detto e cioè che, se a seguito della perdita del quarto punto ed in presenza di un tasso di inflazione effettiva superiore a quello programmato vi sarà una caduta del salario reale e quindi si creeranno le condizioni perchè scattino i meccanismi di garanzia previsti nel « protocollo » del 14 febbraio, Governo e maggioranza terranno fede puntualmente ai patti sottoscritti.

I meccanismi concreti del recupero verranno discussi non appena la commissione istituita dal Governo con i sindacati avrà espresso il proprio parere al riguardo.

* * *

3. — Infine ritorno sulla considerazione di metodo svolta nella parte conclusiva della mia precedente relazione per la conversione in legge del decreto n. 10.

Dicevo allora che qualsiasi proposta di modifica al decreto, che si fosse limitata all'introduzione di altri contenuti delle intese intercorse fra Governo e parti sociali, avrebbe visto il Governo e i partiti della maggioranza disponibili ad un attento esame volto a coinvolgere anche in questa fase tutte le forze protagoniste del precedente confronto, al fine di verificare con esse la corrispondenza delle integrazioni con i protocolli cui hanno dato la loro adesione.

Con altrettanta chiarezza affermavo che qualsiasi tentativo di modificare nella sostanza quanto previsto nei suddetti protocolli, non ci avrebbe trovati consenzienti, perchè tutto si tiene e solo l'equilibrio dei diversi interventi e la loro efficacia possono giustificare i sacrifici non lievi che responsabilmente abbiamo chiesto, perchè il paese abbia di fronte a sé non il rischio di una involuzione, ma una prospettiva di sviluppo, solidamente ancorato alle altre grandi democrazie industriali.

Oggi gli spazi e i tempi sono diversi, desidero ripeterlo, ma la nostra disponibilità è la stessa.

Il nostro impegno è rivolto alla puntuale conversione in legge del decreto e a respingere, quindi, ogni tentativo di un allungamento dei tempi diretto a impedirne l'approvazione.

Nello stesso tempo questo significa riconferma della nostra disponibilità ad esaminare ogni nuova proposta utile al perseguimento di questa manovra considerata nella sua completezza e non limitata, quindi, al merito del decreto.

Non posso concludere senza richiamare le considerazioni finali che giovedì scorso ha svolto il Governatore della Banca d'Italia.

Di esse mi preme sottolineare l'importanza cruciale attribuita alla politica dei redditi che « dovrà proporsi di moderare la dinamica dei costi e far sì che la creazione di nuove risorse, anzichè volgersi a esclusivo vantaggio dei già occupati, dipendenti e indipendenti, pubblici e privati, si traduca in riduzione della disoccupazione, in rafforzamento della base produttiva, in duraturo equilibrio dei conti con l'estero ».

È ovvio che tale politica dei redditi non può essere e non dovrà essere fatta a senso unico: di qui l'impegno del Governo e della maggioranza a dare piena applicazione al « protocollo » del 14 febbraio, non limitando al decreto il proprio impegno e la propria iniziativa.

Tale politica, come ha richiamato il Governatore, dovrà avviare a soluzione una, forse la più grande, delle questioni morali aperte nel paese: la questione fiscale, attraverso modifiche strutturali capaci di assicurare allo Stato maggiori risorse, prelevandole però da coloro che fino ad oggi hanno mancato al più elementare dovere di un cittadino.

Trova infine conferma nella relazione del Governatore la posizione che io esprimevo nella precedente relazione, al decreto n. 10, e cioè che causa dell'inflazione, più che il costo del lavoro, è il disavanzo pubblico, cui Governo e maggioranza dovranno rivolgere da subito la più seria ed operativa attenzione.

* * *

Ci auguriamo che la discussione innanzi al Senato verta finalmente su argomenti prevalentemente di contenuto più che di schieramento e che in un clima di confronto e di normalità democratica nei rapporti

politici e parlamentari si possa giungere rapidamente alla conversione.

A nome della Commissione mi esprimo quindi nel senso dell'approvazione del disegno di legge, nel testo trasmesso dalla Camera.

PAGANI Antonino, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore DE CINQUE)

30 maggio 1984

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole per quanto di competenza, rilevando che:

1) non trattandosi di materia riservata in via esclusiva alla contrattazione sindacale, come ha ritenuto anche la Corte costituzionale, non può ravvisarsi violazione dell'articolo 59 della Costituzione nell'intervento legislativo, sia in forma di decreto-legge che di legge ordinaria, quando concorrano, come nella fattispecie, circostanze di carattere eccezionale, ed ove esso persegua il raggiungimento di finalità inerenti a situazioni di emergenza, tendenti alla soddisfazione di supremi interessi collettivi, quali quello del risanamento della situazione economica del Paese e della lotta all'inflazione; sia contenuto in limiti di tempo ben determinati, e sia frutto di un complesso accordo raggiunto dopo un'ampia trattativa tra le parti sociali e concluso con un protocollo sottoscritto da larghi settori del movimento sindacale e del mondo produttivo;

2) neppure può ritenersi che vi sia contrasto con l'articolo 36 della Costituzione, posto a presidio dell'equa retribuzione del lavoro, ove si consideri che la difesa del potere reale di acquisto del salario è certamente un fine prioritario rispetto alla tutela dei puri aumenti nominali; pertanto l'intervento legislativo su una soltanto delle componenti del salario non è lesivo del diritto

del lavoratore ad un giusto compenso delle sue prestazioni, specie ove si accompagni ad un complessivo quadro di altre misure compensative, salariali, fiscali e parafiscali, nell'ambito di una manovra economica globale volta al superamento delle condizioni di crisi generale che incidono indirettamente, ma sensibilmente, sulla concreta entità della retribuzione;

3) appare soddisfatto, con le modifiche introdotte dalla Camera all'articolo 1 del decreto-legge, il richiamo alla esigenza di assicurare copertura finanziaria alle minori entrate delle aziende ed enti pubblici in conseguenza della determinazione di un limite massimo per l'aumento delle tariffe e prezzi amministrati, disposto dall'articolo 1 dello stesso decreto; sulla congruità di tale copertura, il giudizio va espresso dalla Commissione di merito;

4) va altresì sottolineato come la tabella modificativa degli assegni familiari allegata al decreto-legge, muova in senso conforme alle esigenze di tutela costituzionale della famiglia, e in specie di quella numerosa, graduando anche il loro importo in senso degressivo rispetto all'aumento del reddito familiare, realizzando così una sostanziale equità di trattamento, a favore delle famiglie meno fortunate;

5) per quanto riguarda la regolamentazione degli effetti prodotti dal precedente decreto-legge n. 10, non convertito in legge, nessun problema si pone a questa Commis-

sione, avendo la Camera dei deputati trasferito l'articolo 4 del decreto-legge in un comma finale dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione;

6) infine, non appare meritevole di considerazione alcuna censura per pretesa violazione dell'articolo 3 della Costituzione, non potendo ravvisarsi nell'intervento legislativo *de quo* una diminuzione del principio di eguaglianza da esso sancito, trattandosi di parte di una complessa manovra che la Commissione ritiene debba essere attuata a tempi rapidissimi, per assicurare il concorso di tutti i cittadini al risanamento della cirsi e per eliminare (attraverso la lotta alle evasioni e l'eliminazione di privilegi tributari) ogni via che consenta ai cittadini di sottrarsi a precisi doveri di solidarietà (articolo 2 della Costituzione).

Il problema della reiterazione dei decreti-legge va esaminato nei suoi profili generali; atteso che moltissimi precedenti hanno considerato legittima la reiterazione, non si può negarla a proposito di un singolo decreto.

Ciò non esclude che il problema esista, ma si vuol solo dire che esso va affrontato in sé e nel suo carattere generale. Nel caso concreto, si deve anche sottolineare che la reiterazione deve essere diversamente apprezzata secondo che il precedente decreto sia decaduto per inutile decorso del tempo, come nel nostro caso, o a seguito di voto negativo di una delle due Camere.

Il Gruppo comunista dissente dal dispositivo favorevole del parere, osservando che:

il decreto-legge viola gli stessi principi costituzionali lesi dal decreto-legge 15 febbraio 1984, n. 10, e in particolare gli articoli 3, 36 e 39 della Costituzione. Inoltre l'iterazione ha illegittimamente compreso la sanatoria dei rapporti sorti sulla base dal citato decreto-legge n. 10, sanatoria che in nessun caso può essere operata da decreto-legge, ai sensi dell'articolo 77, ultimo comma della Costituzione. (Al riguardo si osserva che non è sufficiente trasferire la norma di sanatoria nel testo della legge di conversione, poichè ciò lascia scoperto il periodo di tempo intercorrente fra la decadenza del decreto e la entrata in vigore della legge di conversione).

La tessa iterazione comporta retroattività dell'articolo 3, la cui previsione interrompe rapporti giuridici non solo perfetti, ma persino produttivi di effetti che possono essersi esauriti e, quanto meno, sono stati illegittimamente sospesi (si vedano gli articoli 24 e 41 della Costituzione).

La copertura finanziaria prevista solo per l'articolo 1, e non lo è per l'articolo 3 che pure determina minori entrate di ammontare superiore a quello delle minori spese. Inoltre la tecnica della copertura per l'articolo 1 è parzialmente scorretta in quanto per una parte rinvia a provvedimenti legislativi futuri (articolo 1, comma 1-*sexies*).

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Il decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70, recante misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi amministrati e di indennità di contingenza, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

le parole « dei prezzi e delle tariffe amministrati » e « di prezzi e di tariffe amministrati » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « delle tariffe e dei prezzi amministrati » e « di tariffe e di prezzi amministrati »;

sono aggiunti i seguenti commi:

« 1-bis. Il Presidente del Comitato interministeriale dei prezzi, o il Ministro da lui delegato, su conforme parere del Comitato stesso o della Giunta, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, può sospendere, in via di urgenza, i provvedimenti adottati dai comitati provinciali dei prezzi in violazione delle disposizioni o delle direttive di cui al comma precedente.

1-ter. Il provvedimento di sospensione perde efficacia ove nei novanta giorni successivi non sia intervenuto annullamento da parte del Comitato interministeriale dei prezzi.

1-quater. Le regioni a statuto ordinario, nell'esercizio delle loro competenze in materia di prezzi e tariffe, si uniformano alle disposizioni di cui al comma 1.

1-quinquies. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 è costituito un apposito fondo di lire 400 miliardi al fine di integrare i bilanci delle aziende autonome dello Stato e degli enti di cui all'articolo 25 della legge 5 ago-

sto 1978, n. 468, e successive integrazioni e modificazioni, in relazione alle minori entrate eventuali, non compensate da economie di spesa, che si dovessero accertare in conseguenza del contenimento dei prezzi e delle tariffe, in applicazione di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo. Tali minori entrate debbono risultare da apposita certificazione dell'azienda o ente, convalidata dall'organo di riscontro interno.

1-*sexies*. Alla ripartizione del fondo di cui al comma precedente provvede il Ministro del tesoro con propri decreti per quanto riguarda il ripiano delle minori entrate delle aziende autonome dello Stato, mentre per gli enti di cui all'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, si provvede con appositi provvedimenti legislativi.

1-*septies*. All'onere derivante dalla costituzione del fondo di cui al comma 1-*quinqüies* si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4677 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984.

1-*octies*. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

L'articolo 4 è soppresso.

La tabella è sostituita da quella allegata.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 15 febbraio 1984, n. 10.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO INTEGRATIVO
DA CORRISPONDERE IN AGGIUNTA AGLI ASSEGNI FAMILIARI ED
ALLE QUOTE DI AGGIUNTA DI FAMIGLIA PER FIGLI A CARICO
DI ETÀ INFERIORE A 18 ANNI COMPIUTI

Reddito familiare annuale assoggettabile all'IRPEF	1 figlio	2 figli	3 figli	4 figli ed oltre
	importo mensile	importo mensile	importo mensile	importo mensile
Fino a 9.200.000	45.000	90.000	135.000	180.000
Da 9.200.001 a 10.350.000	39.000	82.000	127.000	171.000
Da 10.350.001 a 11.500.000	33.000	74.000	119.000	162.000
Da 11.500.001 a 12.700.000	27.000	66.000	111.000	153.000
Da 12.700.001 a 13.800.000	21.000	58.000	103.000	144.000
Da 13.800.001 a 14.900.000	15.000	50.000	95.000	135.000
Da 14.900.001 a 16.100.000		42.000	87.000	126.000
Da 16.100.001 a 17.250.000		34.000	79.000	117.000
Da 17.250.001 a 18.400.000		26.000	71.000	108.000
Da 18.400.001 a 19.500.000		20.000	55.000	99.000
Da 19.500.001 a 20.700.000		15.000	39.000	90.000
Da 20.700.001 a 21.800.000			23.000	81.000
Da 21.800.001 a 23.000.000			15.000	72.000
Da 23.000.001 a 24.000.000				54.000

L'importo giornaliero della maggiorazione degli assegni familiari si ottiene dividendo per 26 l'importo mensile, arrotondando, se del caso, il quoziente per eccesso o per difetto alle 100 lire.

Decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 17 aprile 1984.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

**Misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi amministrati e di
indennità di contingenza**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità ed urgenza di adottare misure immediate e temporanee per conseguire il contenimento dell'inflazione nei limiti medi del tasso programmato per l'anno 1984, al fine di favorire la ripresa economica generale e mantenere il potere di acquisto delle retribuzioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 aprile 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, del tesoro e per la funzione pubblica;

E M A N A

il seguente decreto:

Articolo 1.

Per il 1984 la media annua ponderata degli incrementi dei prezzi e delle tariffe amministrati dei beni e servizi inclusi nell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale non può superare, nel complesso, il tasso massimo di inflazione indicato, nella relazione previsionale e programmatica del Governo per l'anno medesimo, nella misura del 10 per cento. A tal fine il Comitato interministeriale dei prezzi, o la giunta in caso di urgenza, nell'ambito dei poteri di coordinamento di cui al decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, esprime parere preventivo vincolante sulle proposte di incrementi di prezzi e di tariffe amministrati da deliberarsi da parte di altri organi delle amministrazioni centrali dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ed emana apposite direttive alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali ed ai comitati provinciali dei prezzi per i provvedimenti da adottarsi nell'ambito territoriale di loro competenza.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi amministrati e di indennità
di contingenza**

Articolo 1.

1. Per il 1984 la media annua ponderata degli incrementi delle tariffe e dei prezzi amministrati dei beni e servizi inclusi nell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale non può superare, nel complesso, il tasso massimo di inflazione indicato, nella relazione previsionale e programmatica del Governo per l'anno medesimo, nella misura del 10 per cento. A tal fine il Comitato interministeriale dei prezzi, o la giunta in caso di urgenza, nell'ambito dei poteri di coordinamento di cui al decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, esprime parere preventivo vincolante sulle proposte di incrementi di tariffe e di prezzi amministrati da deliberarsi da parte di altri organi delle amministrazioni centrali dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ed emana apposite direttive alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali ed ai comitati provinciali dei prezzi per i provvedimenti da adottarsi nell'ambito territoriale di loro competenza.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 2.

1. Con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, la tabella allegata al decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, è sostituita da quella allegata al presente decreto.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

1-bis. Il Presidente del Comitato interministeriale dei prezzi, o il Ministro da lui delegato, su conforme parere del Comitato stesso o della giunta, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, può sospendere, in via di urgenza, i provvedimenti adottati dai comitati provinciali dei prezzi in violazione delle disposizioni o delle direttive di cui al comma precedente.

1-ter. Il provvedimento di sospensione perde efficacia ove nei novanta giorni successivi non sia intervenuto annullamento da parte del Comitato interministeriale dei prezzi.

1-quater. Le regioni a statuto ordinario, nell'esercizio delle loro competenze in materia di prezzi e tariffe, si uniformano alle disposizioni di cui al comma 1.

1-quinquies. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 è costituito un apposito fondo di lire 400 miliardi al fine di integrare i bilanci delle aziende autonome dello Stato e degli enti di cui all'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive integrazioni e modificazioni, in relazione alle minori entrate eventuali, non compensate da economie di spesa, che si dovessero accertare in conseguenza del contenimento dei prezzi e delle tariffe, in applicazione di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo. Tali minori entrate debbono risultare da apposita certificazione dell'azienda o ente, convalidata dall'organo di riscontro interno.

1-sexies. Alla ripartizione del fondo di cui al comma precedente provvede il Ministro del tesoro con propri decreti per quanto riguarda il ripiano delle minori entrate delle aziende autonome dello Stato, mentre per gli enti di cui all'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, si provvede con appositi provvedimenti legislativi.

1-septies. All'onere derivante dalla costituzione del fondo di cui al comma 1-quinquies si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4677 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984.

1-octies. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

2. Dal reddito familiare indicato nella tabella di cui al precedente comma 1 sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati.

Articolo 3.

Per il semestre febbraio-luglio 1984, i punti di variazione della misura della indennità di contingenza e di indennità analoghe, per i lavoratori privati, e della indennità integrativa speciale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, per i dipendenti pubblici, restano determinati in due dal 1° febbraio e non possono essere determinati in più di due dal 1° maggio 1984.

Articolo 4.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 15 febbraio 1984, n. 10.

Articolo 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1984.

PERTINI

CRAXI — DE MICHELIS — ALTISSIMO —
DEGAN — GORIA — GASPARI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Articolo 3.

Identico.

Articolo 4.

Soppresso.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO INTEGRATIVO
DA CORRISPONDERE IN AGGIUNTA AGLI ASSEGNI FAMILIARI ED
ALLE QUOTE DI AGGIUNTA DI FAMIGLIA PER I FIGLI A CARICO
DI ETÀ INFERIORE A 18 ANNI COMPIUTI

Reddito familiare annuale assoggettabile all'IRPEF	1 figlio	2 figli	3 figli	4 figli ed oltre
	importo mensile	importo mensile	importo mensile	importo mensile
Fino a 9.000.000	45.000	90.000	135.000	180.000
Da 9.000.001 a 10.100.000	39.000	82.000	127.000	171.000
Da 10.100.001 a 11.500.000	33.000	74.000	119.000	162.000
Da 11.500.001 a 12.700.000	27.000	66.000	111.000	153.000
Da 12.700.001 a 13.800.000	21.000	58.000	103.000	144.000
Da 13.800.001 a 14.900.000	15.000	50.000	95.000	135.000
Da 14.900.001 a 16.100.000		42.000	87.000	126.000
Da 16.100.001 a 17.300.000		34.000	79.000	117.000
Da 17.300.001 a 18.400.000		26.000	71.000	108.000
Da 18.400.001 a 19.500.000		20.000	55.000	99.000
Da 19.500.001 a 20.700.000		15.000	39.000	90.000
Da 20.700.001 a 21.800.000			23.000	81.000
Da 21.800.001 a 23.000.000			15.000	72.000
Da 23.000.001 a 24.000.000				54.000

L'importo giornaliero della maggiorazione degli assegni familiari si ottiene dividendo per 26 l'importo mensile, arrotondando, se del caso, il quoziente per eccesso o per difetto alle 100 lire.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO INTEGRATIVO DA CORRISPONDERE IN AGGIUNTA AGLI ASSEGNI FAMILIARI ED ALLE QUOTE DI AGGIUNTA DI FAMIGLIA PER FIGLI A CARICO DI ETÀ INFERIORE A 18 ANNI COMPIUTI

Reddito familiare annuale assoggettabile all'IRPEF	1 figlio	2 figli	3 figli	4 figli ed oltre
	importo mensile	importo mensile	importo mensile	importo mensile
Fino a 9.200.000	45.000	90.000	135.000	180.000
Da 9.200.001 a 10.350.000	39.000	82.000	127.000	171.000
Da 10.350.001 a 11.500.000	33.000	74.000	119.000	162.000
Da 11.500.001 a 12.700.000	27.000	66.000	111.000	153.000
Da 12.700.001 a 13.800.000	21.000	58.000	103.000	144.000
Da 13.800.001 a 14.900.000	15.000	50.000	95.000	135.000
Da 14.900.001 a 16.100.000		42.000	87.000	126.000
Da 16.100.001 a 17.250.000		34.000	79.000	117.000
Da 17.250.001 a 18.400.000		26.000	71.000	108.000
Da 18.400.001 a 19.500.000		20.000	55.000	99.000
Da 19.500.001 a 20.700.000		15.000	39.000	90.000
Da 20.700.001 a 21.800.000			23.000	81.000
Da 21.800.001 a 23.000.000			15.000	72.000
Da 23.000.001 a 24.000.000				54.000

L'importo giornaliero della maggiorazione degli assegni familiari si ottiene dividendo per 26 l'importo mensile, arrotondando, se del caso, il quoziente per eccesso o per difetto alle 100 lire.